INPS

Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito
Direzione centrale organizzazione
Direzione centrale bilanci e servizi fiscali
Direzione centrale servizi informativi e tecnologici
Coordinamento generale medico legale
Ufficio centrale di monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei dati personali e accesso alle banche dati
Progetto nazionale surrogazione verso terzi

INAIL

Direzione centrale prestazioni economiche Direzione centrale programmazione bilancio e controllo Direzione centrale organizzazione digitale Sovrintendenza sanitaria centrale Avvocatura generale

Inps circolare n. 69 Inail circolare n. 47

Roma, 2 aprile 2015

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali Inps e Inail

e p.c. a: Presidenti Inps e Inail Presidenti e componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps e Inail

Presidenti e componenti del Collegio

dei sindaci Inps e Inail

Magistrati della Corte dei conti delegati all'esercizio del controllo Inps e Inail Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei

contributi agricoli unificati

Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse Inps

Organismi indipendenti di valutazione

delle performance Inps e Inail

Comitati regionali e provinciali Inps e

Inail

Oggetto

Convenzione tra Inail e Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

Quadro Normativo

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e s.m.i.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33 "Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile". Artt. 1 e 2.
- Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i;
- Convenzione Inail/Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza stipulata il 25 novembre 2008;
- ∠ Circolare congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009;
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti". Art. 10, comma 3;
- Convenzione Inail/Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza stipulata il 15 dicembre 2014.
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". Art. 42.

1. Premessa

A seguito delle determinazioni n. 65 del 27 maggio 2014 e n. 247 del 6 agosto 2014, rispettivamente dell'Inps e dell'Inail, in data 15 dicembre 2014 tra i due Istituti è stata stipulata una nuova Convenzione che rappresenta un aggiornamento dei contenuti di quella sottoscritta il 25 novembre 2008, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti connessi alla coordinata erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti e alla velocizzazione dell'iter di definizione dei casi di dubbia competenza.

2. Ambito di applicazione della Convenzione

La Convenzione ribadisce il pieno riconoscimento del ruolo:

- dell'Inail cui compete l'accertamento del nesso di causalità per le malattie professionali, l'occasione di lavoro e la causa violenta per gli infortuni nonché la valutazione di ogni altro elemento utile per qualificare l'evento lesivo come professionale;
- dell'Inps cui compete, nell'ambito della specifica rilevazione degli stati di malattia, l'individuazione dei casi di possibile competenza Inail, l'eventuale integrazione della documentazione pervenuta, se non già valutata dall'Inail, nonché la valutazione circa l'eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione dei casi da parte dell'Inail.

Così come previsto nella citata Convenzione del 2008 e specificato nella circolare applicativa congiunta Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10 luglio 2009, esula dall'ambito della nuova Convenzione, e non potrà costituire oggetto di esame da parte dei Collegi regionali, la trattazione di casi di patologie addotte quali malattie professionali "non tabellate".

Tali patologie, infatti, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, si configurano sempre come "malattie comuni" finché il lavoratore non fornisca la prova, posta a carico del medesimo, del nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.

3. ASPETTI SIGNIFICATIVI

Di seguito si illustrano gli aspetti più significativi contemplati dalla Convenzione.

3.1 CASI DI ESCLUSIONE (ART. 3)

Nei casi per i quali emerga, nel corso dell'istruttoria degli eventi lesivi, la necessità di verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall'Inps, l'Inail provvede tempestivamente e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia a richiedere all'Inps (allegato 1) le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto.

A fronte di tale richiesta, l'Inps è tenuto a fornire tempestivamente riscontro all'Inail (allegato 2) e comunque entro 10 giorni dalla richiesta. Fino all'eventuale comunicazione da parte dell'Inps, l'Inail non potrà erogare alcuna prestazione di anticipazione.

Si fornisce a tale scopo un elenco (allegato 3) riportante le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia alla data della presente circolare. Si procederà, ove necessario, ad eventuali integrazioni e/o modifiche dell'elenco nei casi di interventi legislativi in materia con revisione concordata a cadenza almeno annuale.

Sono fatti salvi i pagamenti già disposti per gli eventuali casi non contemplati nel predetto allegato 3 prima della revisione.

3.2 ANTICIPAZIONI (ART. 8)

L'anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell'Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato dell'assicurato, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente (comunque, entro i limiti del periodo massimo indennizzabile ai fini dell'indennità prevista per malattia comune), avviene con modalità diverse a seconda dell'Ente erogatore.

Pertanto, nel caso in cui si tratti dell'Inail, la prestazione economica deve essere anticipata nella misura del 50% dell'indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall'art. 66 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell'Inps, previo accordo tra i due Istituti, anche con riferimento ai tempi necessari per il conseguente adeguamento delle procedure, facendo salvi, ai fini della regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, i pagamenti eventualmente già disposti dall'Inail.

Se invece si tratta dell'Inps, l'erogazione della prestazione economica risulta pari all'indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

3.3 DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI MARITTIMI

La Convenzione si applica anche agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori marittimi nell'ambito della gestione diretta delle attività da parte dell'Inps, per effetto dell' art. 10, comma 3, del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99¹.

Anche per tale categoria di lavoratori si applicano le disposizioni già impartite in materia.

La regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti, a decorrere dalla vigenza della Convenzione (14 gennaio 2015), sarà gestita a livello centrale secondo i tempi indicati nell'art. 9 della Convenzione, sulla base delle risultanze di rilevazioni effettuate dalle Strutture territoriali dei due Istituti relative alle prestazioni di anticipazione erogate per conto dell'altro Istituto. Pertanto le Strutture territoriali Inail e Inps avranno cura di tenere opportuna evidenza di tali dati.

Per quanto riguarda, invece, le partite creditorie e debitorie riferite al periodo dal 1 gennaio 2014 (data di trasferimento all'Inps della gestione delle prestazioni previdenziali) al 13 gennaio 2015 le stesse saranno gestite direttamente tra le competenti Strutture territoriali dell'Inail e dell'Inps.

Gli Istituti provvederanno autonomamente ad impartire istruzioni specifiche alle proprie Strutture territoriali.

3.4 REGOLAZIONE DELLE PARTITE CREDITORIE E DEBITORIE (ART. 9)

Rimane confermato il sistema di regolazione delle partite creditorie e debitorie tra i due Istituti gestito a livello centrale, con cadenza almeno annuale.

3.5 AZIONI SURROGATORIE (ART. 10)

Nell'ambito della trattazione degli eventi derivanti da un fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, l'Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato è tenuto ad avviare, a titolo cautelativo, la procedura per l'esercizio dell'eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile, agendo anche in nome e per conto dell'altro Istituto, nonché a darne immediata comunicazione all'altro Ente utilizzando l'apposita modulistica.

¹ Il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione dell'erogazione delle prestazioni per malattia comune per il personale assicurato ex Ipsema, all'Inps. In merito si richiamano le disposizioni alla circolare congiunta Inps n. 179 e Inail n. 65 del 23 dicembre 2013.

Per consentire all'Inps il puntuale rispetto dell'articolo 42 della legge 183/2010, sarà istituito un canale di comunicazione telematico bidirezionale, volto a fornire in tempo reale l'informazione circa l'avvio della procedura di recupero delle prestazioni erogate per responsabilità di terzi.

3.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 11)

L'art. 11 della Convenzione riguarda espressamente la protezione dei dati personali, anche sensibili, che sono oggetto di comunicazione dall'Inps all'Inail e viceversa. I due Istituti sono autonomi titolari del trattamento dei dati predetti e, perciò, sono tenuti ad assicurare che il trattamento di tali informazioni avvenga nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

In particolare è necessario che ciascun Istituto assicuri che i dati, anche sensibili, oggetto della Convenzione siano trattati esclusivamente da soggetti designati quali responsabili o incaricati del trattamento, adeguatamente istruiti. Di conseguenza, al fine di ridurre al minimo il rischio che le informazioni di cui si tratta siano conosciute, anche accidentalmente, da soggetti non autorizzati al loro trattamento, si è previsto che tutte le comunicazioni tra Inps ed Inail di cui alla Convenzione devono avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) delle Strutture territoriali competenti e sia specificato nell'oggetto: "Convenzione INAIL-INPS - Casi di dubbia competenza". Pertanto, gli operatori Inps e Inail che ricevono una PEC con tale oggetto dovranno gestire le informazioni ivi contenute con le opportune cautele, seguendo le istruzioni previste per il trattamento dei dati personali.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, anche a tutela dei diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, la Convenzione, all'art.2, prevede che l'Inps comunichi all'interessato, oltreché al datore di lavoro, di aver provveduto a segnalare alla Struttura territoriale Inail competente i casi denunciati direttamente all'Inps dall'interessato stesso, per i quali si è ravvisata la presenza di requisiti utili a qualificare l'evento come riconducibile alle fattispecie tutelate dalla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero che richiedano un approfondimento per verificarne tale natura. La suddetta comunicazione deve essere contestuale alla segnalazione all'Inail.

3.7 SVILUPPO COOPERAZIONE APPLICATIVA (ART. 12)

Gli Istituti, nella logica della graduale telematizzazione dei flussi informativi da parte dell'utenza verso le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni stesse, porranno in essere le implementazioni informatiche e procedurali necessarie per consentire la realizzazione di una cooperazione applicativa finalizzata allo scambio telematico delle informazioni tra i due Istituti.

4. FLUSSO PROCEDURALE

Il flusso procedurale, in attuazione della nuova Convenzione, rimane invariato rispetto a quello esistente e descritto ai punti 3 e 4 della circolare congiunta n. 91 Inps e n. 38 Inail del 10 luglio 2009 e – per gli operatori Inps - nel messaggio n. 22912 del 12 ottobre 2009. L'unica eccezione è quella prevista al precedente punto 3.1. ("Casi di esclusione") - relativo all'art. 3 della Convenzione – circa i casi per i quali la Sede Inail che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato da parte del lavoratore assicurato invia richiesta di informazioni alla Struttura territoriale Inps competente al fine di verificare la sussistenza del requisito assicurativo da parte dell'Inps. Anche in tali ipotesi la tempistica prevista dalla citata circolare con riferimento alle segnalazioni tra i due Istituti rimane convalidata mentre viene sospesa, fino all'eventuale conferma dell'esistenza della tutela assicurativa dell'Inps, l'erogazione delle prestazioni economiche in via di anticipazione al lavoratore.

Con riferimento alla tempistica di trasmissione delle comunicazioni tra i due Istituti, si ribadisce la necessità che la stessa venga rispettata al fine di consentire una rapida definizione della pratica (comunque entro il termine di complessivi 180 giorni) e non incorrere nel possibile superamento dei tempi di prescrizione normativamente previsti per il riconoscimento della malattia comune.

5. MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA I DUE ISTITUTI

Tutte le comunicazioni di cui alla Convenzione devono avvenire esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata (PEC) delle Strutture territoriali competenti, specificando nell'oggetto: "Convenzione INAIL-INPS - Casi di dubbia competenza".

6. DURATA E DECORRENZA (ART. 13)

La nuova Convenzione ha durata triennale e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione avvenuta in data 15 dicembre 2014. La Convenzione può essere rinnovata, su conforme volontà delle parti, da manifestarsi con atto scritto.

Nel periodo transitorio compreso tra la cessazione della precedente Convenzione (26 novembre 2012) e l'entrata in vigore della nuova Convenzione (14 gennaio 2015) si applicano le disposizioni contenute nella citata Convenzione del 25 novembre 2008.



ALLEGATO 1

ATTO ISTRUTTORIO

Richiesta verifica tutela previdenziale Inps

Sede di	All' Inps sede	e di
Pratica n		
	ica tutela previdenziale INPS. one INAIL/INPS 15/12/2014)	
indicato, ai sensi e pe	re all'istruttoria della pratica rela er gli effetti previsti dall'art. erificare il diritto del lavoratore dell'Inps.	3 della Convenzione in
suddetto diritto e si rico di positivo riscontro da	a di tempestive indicazioni in mo orda che, ai sensi della citata Co parte di codesto Istituto entro non potrà provvedere alla	nvenzione, in mancanza 10 giorni dalla ricezione
Data		
	L'a	ddetto all'istruttoria
	••••	

Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, le parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.



ALLEGATO 2

Mod. risposta a Inail tutela previdenziale Inps

All' Inail se	ede di
SEGNALAZIONE n/ (Art. 3, Convenzione Inail-Inps of Evento del	del 15 dicembre 2014)
Dggetto : Nota di segnalazione re nato/a il C.F	elativa al/alla Sig./Sig.ra a
Si fa seguito alla richiesta di codesto Istalla verifica del diritto del lavoratore in ogget malattia da parte dell'Inps per comunicare che categoria lavorativa di appartenenza e dei reconomica di la diritto alla tutela previdenziale della non ha diritto alla tutela previdenziale della	to alla tutela previdenziale della ne l'interessato, sulla base della quisiti normativamente richiesti: malattia;
Data	Il Responsabile dell'UdP PSR

Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, le parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy ed in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

LAVORATORI A CUI SPETTA L'INDENNITA' DI MALATTIA

- agli operai del settore industria e artigianato, agli operai, impiegati, quadri e sacristi del settore terziario e servizi (ex Commercio), ai salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, a tempo determinato (stagionali o non) e indeterminato, ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa; ai lavoratori a tempo determinato l'indennità spetta per un numero di giorni pari a quelli lavorati dei 12 mesi precedenti l'evento e per un minimo, comunque, di 30 giorni il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro;
- agli **operai agricoli a tempo indeterminato**, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
- agli **operai agricoli a tempo determinato (anche compartecipanti e piccoli coloni)** con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato) ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia;
- ai disoccupati (cessati dal lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie sopraindicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
- ai **sospesi** dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;
- ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzate per gli eventi di malattia che si collocano dal 1 gennaio 2009;
- ai **lavoratori dello spettacolo Enpals** che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'inizio della malattia;
- ai lavoratori interinali sia occupati che disponibili;
- ai lavoratori dipendenti da enti di patronato;
- ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto;
- agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima;
- ai lavoratori portuali;
- ai detenuti lavoratori;
- ai **lavoratori sospesi** per aspettativa politica o sindacale non retribuita;
- ai lavoratori a domicilio;

- ai **lavoratori saltuari** che prestano attività lavorativa in maniera del tutto episodica e non predeterminata;
- ai **lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non versano contributi di malattia per effetto di agevolazioni contributive** (gli stessi lavoratori hanno diritto solo se appartengono a settore e categoria avente diritto es.: contratti formazione lavoro);
- ai lavoratori dei pubblici esercizi e laboratori di pasticceria;
- agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1 gennaio 2007;
- ai **lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche** (**assegno di invalidità**) per le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato e se riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità (se sussiste cioè una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa al punto da produrre l'incapacità lavorativa); l'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità;
- ai lavoratori che versano contributi nella Gestione separata spetta una:
 - indennità di degenza ospedaliera in caso di ricovero;
 - indennità di malattia.

Per avere il diritto alle prestazioni, occorre che tali lavoratori:

- o possano far valere, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero o dell'evento malattia almeno 3 mensilità di accredito contributivo;
- abbiano reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata nell'anno solare che precede l'inizio dell'evento stesso non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente con legge.

A CHI NON SPETTA

- ai dirigenti;
- agli impiegati dell'industria;
- agli **impiegati dipendenti da Aziende Esercenti Pubblici Servizi di Trasporto** tenute ad applicare le disposizioni di cui al *R.D. 08.01.1931, n° 148* (ex Casse di Soccorso) ai quali non spetta dal 01.01.2005 (tranne agli impiegati del commercio a cui spetta);
- ai quadri (industria e artigianato);
- ai portieri;
- agli impiegati dipendenti da proprietari di stabili;
- ai viaggiatori e piazzisti;
- ai dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
- ai lavoratori domestici (colf, badanti, ecc...);

- ai lavoratori autonomi;
- ai dipendenti da pubbliche amministrazioni;
- ai lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- ai lavoratori in mobilità e ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
- ai lavoratori in **cassa integrazione straordinaria o ordinaria a 0 ore**, qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione;
- ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- al personale navigante dell'aviazione civile;
- ai **lavoratori titolari di pensione** (tra cui anche l'assegno ordinario di invalidità) per gli eventi di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, anche se a tale data non sia ancora decorso il termine della cosiddetta protezione o copertura assicurativa, 2 mesi o 60 giorni dalla data di cessazione dal rapporto di lavoro. L'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità;
- ai lavoratori che versano nella **Gestione separata** che risultino:
 - o iscritti contemporaneamente ad altra forma pensionistica obbligatoria;
 - o pensionati.